

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 117

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A GARDA UNO SPA, DEL PIANO TECNICO FINANZIARIO ANNO 2013, DEGLI INTERVENTI RELATIVI A TALE SERVIZIO E DELLA RELAZIONE DI VERIFICA DELLA COPERTURA TARIFFARIA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di dicembre , con inizio alle ore 20,47 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

PALMERINI	ANDREA ANGELO	P
LESO	ROSA	P
PAPA	MARIA VITTORIA	A
ROSSI	LORENZO	P
COLASANTI	SILVIA	P
TOSADORI	GUGLIELMO	P
FEZZARDI	FAUSTO LIVIO	P
TERZI	STEFANO	P
AVIGO	PAOLA ELEONORA	P
GIOVANNONE	CATUSCIA	P
BERTAGNA	FRANCESCO	P
SCAMPERLE	RENZO	P
ABATE	PAOLO	P
CAVALIERI	LUIGI	P
GIUSTACCHINI	EMANUELE GIUSEPPE	P
POLLONI	EMILIO RINO	A
SABBADINI	LUISA	P

Presenti n. 15

Assenti n.2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su invito del Presidente - l'assessore all'Ambiente ed Ecologia - sig. Maurizio Maffi - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi la discussione interviene il consigliere Lorenzo Rossi nella sua qualità di Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente

Il Presidente, dopo l'intervento del consigliere Cavalieri, comunica che il consigliere Sabbadiini ha presentato due emendamenti che la stessa illustra.

Esce e rientra dall'aula il consigliere Giustacchini per cui i presenti risultano essere in n. di 15.

All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e di coloro che hanno preso parte al dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 93 del 18.12.2007, è stato conferito alla soc. Garda Uno S.p.A., società interamente pubblica e partecipata dal Comune, il servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, alle condizioni economiche, tecniche ed operative di cui al contratto in essere, scadente il prossimo 31/12/2012;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione assunta nell'assemblea ordinaria soci di Garda Uno S.p.A. del 29 aprile 2011, i Soci di Garda Uno S.p.A. hanno approvato ad unanimità il documento programmatico relativo alle linee di indirizzo della loro Azienda, che, per quanto riguarda specificatamente il servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto "in house providing" da parte dei Comuni;
- l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009, rubricata "*Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato*", per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini: "*(omissis...) Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di in house providing*";
- le argomentazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione sopra richiamata, pur essendosi pronunciata in merito all'affidamento del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci, si ritiene che siano perfettamente adattabili anche al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti, trattandosi anche in questo caso di servizio reso alle Comunità locali, a valenza ambientale e comportante necessità di continui controlli di tipo pubblicistico;

- già in precedenza il TAR Lombardia - Sezione di Brescia, con ordinanza n. 300/2005 del 20 maggio 2005 si era espresso, in ordine a un affidamento diretto di un servizio da parte di un Comune a Garda Uno S.p.A., nei seguenti termini: “*(omissis ...) La società costituisce la nuova veste formale del Consorzio intercomunale istituito nel 1974 con lo scopo di preservare e risanare le acque del lago di Garda, proteggere l'ambiente e gestire beni di interesse collettivo. Nel corso degli anni al Consorzio è stata trasferita la gestione di diversi servizi pubblici (...) l'esperienza maturata con il Consorzio, che ha rappresentato sia un modello gestionale sia una forma collaborativi tra enti pubblici per il coordinamento di funzioni sovra comunali, fa poi ritenere che (almeno per i soci che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e sono collegati all'originario ambito territoriale) la società Garda Uno S.p.A. continui a rappresentare uno strumento di collaborazione con rilievo pubblicistico*”;
- l’attuale quadro normativo, in materia di affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate (“in house providing”) consente al momento tali affidamenti, in quanto la situazione, in sintesi, è la seguente:
 - l’art. 113 del D.Lgs 267/2000 vige solo nelle parti non espressamente od implicitamente incompatibili con l’art. 23 bis del D.L. 112/2008;
 - l’art. 23 bis suddetto è stato abrogato *ex nunc* dal DPR 113/2011 attuativo dell’esito referendario del 12/13 giugno 2011 e pertanto, come già definito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011, quale normativa di risulta vige quella europea ove, fra le forme di affidamento ordinarie, è annoverato quello “*in house providing*”;
 - il D.L. 138/2011, con l’articolo 4, ha sostanzialmente reintrodotto i medesimi principi contenuti nell’art. 23bis e nel relativo Regolamento di attuazione DPR 168/2010: tale articolo è stato giudicato legittimamente incostituzionale dalla Consulta con Sentenza n. 199/2012 e quindi abrogato *erga omnes* ed *ex tunc* in quanto non possono essere riproposti alcuni dei contenuti principali dell’art. 4 del D.L. 138/2011 violando l’art. 75 della Costituzione e ripristinando, pertanto, la piena operatività alla normativa europea con il risultato che, fra le forme di affidamento ordinarie, è annoverato l’”*in house providing*”;
 - il D.L. 95/2012 (detto “*spending review*”), così come convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede che gli affidamenti diretti a società “in house” non possano più essere effettuati dall’1/01/2014: sono però salvi gli affidamenti in essere (a tale data) sino alla scadenza naturale e comunque fino al 31/12/2014, potendosi interpretare che gli affidamenti avvenuti prima di tale limite (31/12/2013) sono destinati a spirare alla scadenza naturale, salvo l’interpretazione di correttezza costituzionale che renderebbe, sin d’ora, la norma legittimamente incostituzionale in quanto ripropositiva di una norma già abrogata da Referendum e successivamente da sentenza della Corte Costituzionale;

VISTO il parere sull’“Affidamento dei servizi in house” dell’Avv. Maurizio Lovisetti (professionista che ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Tributarie presso l’Università di Parma, membro della commissione incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il progetto “Sviluppo delle capacità e delle funzioni delle Regioni e degli Enti Locali dell’Obiettivo Convergenza nella prospettiva del federalismo fiscale”, nonchè consulente e

formatore Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali e CISEL) così come rilasciato su richiesta di Garda Uno spa e da questa società trasmesso al Comune in data 22.08.2012;.

RITENUTO che Garda Uno S.p.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria “in house” del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriva dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi esercitano, nei confronti della società loro partecipata, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (così come certificato dall’Autorità di vigilanza dei servizi pubblici locali) situazione ben diversa, quest’ultima, rispetto ai consueti rapporti fra Comune appaltante e impresa privata appaltatrice;

VISTO lo studio predisposto dalla Società Garda Uno SpA “*Igiene urbana nel sistema Garda Uno – Sistema Lago di Garda*” (che si allega alla presente deliberazione per esserne parte integrante) che evidenzia gli aspetti di efficienza, efficacia ed economicità del Servizio di Igiene Urbana sino ad oggi prestato all’interno del peculiare contesto quale appunto è il Sistema Lago di Garda;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio è proposto per un periodo di tempo sufficientemente lungo (15 anni), tale da consentire alla società Garda Uno S.p.A. l’ammortamento degli investimenti ed il rispetto dei principi della sostenibilità economica e della flessibilità operativa e gestionale;

DATO ATTO della LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135 di“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che all’articolo 4 (rispettivamente comma 7 – 8) stabilisce che :

- al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le stazioni appaltanti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

RITENUTO che:

- alla luce delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia opportuno evidenziare nel presente provvedimento di approvazione del contratto di servizio di cui si tratta, fermi restando gli aspetti essenziali già presenti in detto contratto, la clausola che la previsione della durata quindicinale del contratto stesso sia

cautelativamente assistita da una clausola di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, qualora la stessa cessazione sia imposta da una normativa inderogabile, in modo da mettere al riparo l'affidamento da strumentali critiche di illegittimità;

- la prevista scadenza quindicinale del contratto, in forza di successive norme che ne rendano impossibile il rispetto, possa essere revocata dall'Amministrazione Comunale, previo congruo preavviso, quantificato in 60 giorni, nel caso in cui per il Comune si renda necessario l'obbligo di acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'importo di € 76.221,12 +IVA ai sensi di legge, relativo al programma degli investimenti per l'anno 2013 di cui punto 4. lettere A) e B) del Piano Tecnico Finanziario (riportato in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante) sarà rimborsato nel 2014 per intero (o in quota parte del 20% annuale per il periodo 2014-2018) dall'eventuale soggetto che in seguito a procedura di evidenza pubblica risulterà assegnatario del servizio subentrando così a Garda Uno spa ;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 126 del 15.12.2009 è stato approvata l'ultima modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti;
- con deliberazione consiliare n. 118 del 3.11.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 2.02.2010, sulla scorta del Piano Tecnico Finanziario per l'anno 2010 è stata effettuata l'ultima revisione tariffaria (in misura del 10% pari all'aliquota IVA sul servizio di igiene urbana) in modo da garantire la copertura del servizio in seguito alla sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale che aveva riaffermato la tesi della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, e come tale non assoggettabile ad Iva;

DATO ATTO che:

- con Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in Legge 22.12.2011 n° 214 , G.U. 27.12.2011, e specificatamente con l'art. 14 , è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il regolamento di cui all'art.14, comma 12, del predetto decreto n. 201/11 con il quale, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, dovevano essere stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, non è stato emanato entro il 31 ottobre 2012 (...) e quindi per la determinazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) si applicano, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO che alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai punti precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, di attuazione del D.Lgs 05.02.97 si deve procedere annualmente ad una verifica del grado di copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvando a tal fine il Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.) degli interventi relativi alla gestione del servizio;
- nel P.T.F. sono contenute le modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani con l'individuazione dei mezzi e degli operatori impiegati, degli obiettivi in materia di produzione dei rifiuti e la quantificazione dei relativi costi;
- successivamente alla determinazione dei costi di gestione del servizio è necessario procedere ad una verifica delle entrate inerenti al servizio stesso avendo come principio di riferimento che le entrate garantiscano la copertura del cento per cento (100%) dei costi di gestione del servizio;

DATO ATTO :

- dello schema di contratto per l'affidamento a Garda Uno Spa del servizio di igiene urbana per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2027 ;
- del Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.) per gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2013 redatto dall'ufficio Ecologia in data 08.11.2012, che prevede un costo di gestione del servizio pari a € 3.918.289,00 + Iva per complessivi € 4.308.467,90 iva compresa ;
- della Relazione di copertura tariffaria relativa al tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013 redatta dall'ufficio Ecologia in data 12.11.2012, dalla quale risulta che le entrate complessive del servizio ammontano ad euro 4.308.500,00 e sono in grado di garantire la copertura del 100% dei costi;

DATO ATTO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è richiesto all'utente in acconto, salvo conguaglio di fine anno, sulla scorta della procedura indicata dal Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 art.14 comma 9, vale a dire :

- per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla percentuale dell'80% della superficie catastale (così come determinata con le modalità di cui all' allegato C del predetto D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138) a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio (secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali);
- nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.14, comma 22, del predetto decreto n. 201/11 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) il comune dovrà adottare uno specifico regolamento che ai sensi di legge definisca la disciplina per l'applicazione del tributo;
- la Relazione di copertura tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013 redatta dall'ufficio Ecologia in data 12.11.2012 (in attesa che sia completata la procedura in corso con l'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei dati catastali relativi agli immobili presenti in territorio comunale) è basata su un calcolo presunto della superficie catastale degli immobili appartenenti alle utenze domestiche e ad alcune tipologie di attività a destinazione ordinaria , tramite la stima dei dati in possesso del Comune in seguito alle dichiarazioni sostitutive degli utenti del servizio al momento dell'iscrizione delle superfici degli immobili alla banca dati delle utenze iscritte al servizio di igiene urbana .
- prima dell'emissione a carico degli utenti del ruolo per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui si tratta, sarà necessario verificare i dati contenuti nella relazione di copertura tariffaria – anno 2013 redatta dall'ufficio Ecologia in data 12.11.2012, rispetto ai dati catastali relativi agli immobili presenti in territorio comunale una volta completata la procedura in corso con l'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei dati stessi ed apportare conseguentemente le eventuali modifiche ed integrazioni, nonché approvare il regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

DATO ATTO del parere espresso dalla Giunta Comunale in data 22.11.2012 in merito all'aumento tariffario a copertura dei costi indivisibili dei comuni da applicarsi sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con il quale si è stabilito di applicare tale maggiorazione tariffaria nella misura di 0,30 euro per metro quadrato al fine di ottenere un importo complessivo relativo al tributo comunale sui servizi di € 627.867,80 , indistintamente dalla categoria dell'immobile e dalla zona dove è ubicato;

DATO ATTO che in data 6.12.2012 la II^a Commissione Consiliare Permanente ha esaminato la documentazione sopra specificata, come da verbale di riunione che si allega alla presente;

DATO ATTO che l'assunzione dell'impegno di spesa verrà predisposta con determinazione del Dirigente dell'area Servizi al Territorio arch. Mario Spagnoli;

CONSIDERATA l'urgenza di approvare :

- lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di igiene urbana a Garda Uno spa,
- il Piano Tecnico Finanziario (Anno 2013) degli interventi relativi a tale servizio,
- la relazione di verifica della copertura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

al fine di consentire la necessaria predisposizione del provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa e di affidamento, con il conseguente avvio del servizio secondo le modalità di svolgimento previste nel Piano Tecnico Finanziario di cui si tratta;

VISTI gli allegati pareri favorevoli:

- sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del dirigente dell'area Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli;
- sotto il profilo della regolarità contabile da parte della dirigente dell'area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che il consigliere Sabbadini ha presentato un emendamento all'art. 5, punto 1, dello schema di contratto in esame, che illustra, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

IL PRESIDENTE

pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari n. 10 (Palmerini, Avigo, Leso, Tosadori, Fezzardi, Terzi, Rossi, Giovannone, Colasanti e Bertagna), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di NON APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

DATO ATTO che il consigliere Sabbadini ha presentato un emendamento all'art. 6, punto 1, dello schema di contratto in esame, che illustra, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

IL PRESIDENTE

pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari n. 10 (Avigo, Leso, Cavalieri, Tosadori, Fezzardi, Terzi, Rossi, Giovannone, Colasanti, Bertagna), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di NON APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

DATO ATTO, altresì, che il consigliere Sabbadini ha presentato un emendamento all'art. 6, punto 1, dello schema di contratto in esame, che illustra, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

IL PRESIDENTE

pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 3, contrari n. 12 (Palmerini, Rossi, Giovannone, Leso, Colasanti, Bertagna, Giustacchini, Avigo, Cavalieri, Tosadori, Fezzardi e Terzi), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di NON APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

DATO ATTO, infine, che il consigliere Sabbadini ha presentato un emendamento all'art. 9, punto 2, dello schema di contratto in esame, che illustra, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

IL PRESIDENTE

pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari n. 10 (Palmerini, Avigo, Leso, Tosadori, Fezzardi, Terzi, Rossi, Giovannone, Colasanti e Bertagna), espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di NON APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere Sabbadini, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

QUINDI,

IL PRESIDENTE

pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Abate, Scamperle, Sabbadini, Giustacchini, Cavalieri), espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Garda Uno Spa del servizio di igiene urbana per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2027, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al Contratto di Servizio (in allegato al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale), con la clausola di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, qualora la stessa cessazione sia imposta da una normativa inderogabile;
2. di stabilire che, nel caso in cui per il Comune si renda necessario l'obbligo di acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la prevista scadenza quindicinale del contratto possa essere revocata dall'Amministrazione Comunale, con congruo preavviso di 60 giorni;
3. di dare atto che nel caso gli obblighi di cui all'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, rendano necessario per le stazioni appaltanti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il servizio di igiene urbana mediante procedure concorrenziali, l'importo di € 76.221,12 +IVA ai sensi di legge, relativo al programma degli investimenti per l'anno 2013 di cui al punto 4. lettere A) e B) del Piano Tecnico Finanziario (riportato in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale) sarà rimborsato nel 2014 per intero (o in quota parte del 20% annuale per il periodo 2014-2018) dall'eventuale soggetto che in seguito a procedura di evidenza pubblica risulterà assegnatario del servizio di igiene urbana subentrando così a Garda Uno spa;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.) per gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2013, redatto in data 08.11.2012 e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del

medesimo, che prevede un costo di gestione del servizio pari a € 3.918.289,00 + Iva per complessivi € 4.308.467,90 iva compresa;

5. di approvare la Relazione di copertura tariffaria relativa al tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013 redatta in data 12.11.2012, dalla quale risulta che le entrate complessive del servizio ammontano ad euro 4.308.500,00 e sono in grado di garantire la copertura finanziaria del 100% dei costi del servizio;
6. di dare atto che ai sensi dell'art.14, comma 22, del predetto decreto n. 201/11 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) il Consiglio comunale dovrà adottare entro 90 giorni dalla data della presente deliberazione uno specifico *Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi* ;
7. di dare atto che la Relazione di copertura tariffaria relativa al tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES) – anno 2013 redatta dall'ufficio Ecologia in data 12.11.2012, in attesa che sia completata la procedura in corso con l'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei dati catastali relativi agli immobili presenti in territorio comunale, è basata su un calcolo presunto della superficie catastale degli immobili appartenenti alle utenze domestiche e ad alcune tipologie di attività a destinazione ordinaria, e quindi prima dell'emissione, a carico degli utenti del servizio di igiene urbana, del ruolo per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui si tratta, sarà necessario verificare i dati contenuti in detta Relazione di copertura tariffaria – anno 2013 rispetto ai dati catastali relativi agli immobili presenti in territorio comunale, una volta completata la procedura in corso con l'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei dati stessi ed apportare conseguentemente le eventuali modifiche ed integrazioni a tale Relazione di copertura tariffaria ;
8. di dare mandato alla Giunta comunale di approvare la nuova Relazione di copertura tariffaria con le integrazioni e modifiche che dovessero rendersi necessarie una volta completata la procedura in corso con l'Agenzia del Territorio per l'acquisizione dei dati catastali relativi agli immobili presenti in territorio comunale;
9. di approvare la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, quindi in aggiunta alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai punti precedenti per la copertura dei costi riguardanti il servizio di igiene urbana, per un importo complessivo stimato di € 627.867,80 indistintamente dalla categoria dell'immobile e dalla zona dove è ubicato;
10. di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spesa verrà effettuato dal Dirigente dell'area Tecnica con successivo e separato atto;

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Abate, Scamperle, Sabbadini, Giustacchini, Cavalieri), espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DICHIARA

il presente provvedimento, stante l'urgenza di darvi attuazione.

PARERI copia

dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime parere PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo

Data: 10-12-2012 IL Responsabile del servizio
f.to MARIO SPAGNOLI

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari:

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:

Importo	Capitolo.	Impegno

Esprime parere contrario (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
- l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio
-

Data: 11-12-2012 IL Responsabile del servizio
f.to LORETTA BETTARI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Andrea Angelo Palmerini

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Iapicca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on-line il 10-04-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, 10-04-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Liliana Bugna

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L., per dichiarazione di immediata eseguibilità dell'organo deliberante.

Li, 10-04-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Liliana Bugna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, 10/04/2013

IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna